

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini e rilievi preliminari per l'intervento denominato "*Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio – ARCHEOLAB Stella Polare*", nell'ambito Piano di Azione Coesione Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale (Delibera CIPE n. 113/2012), valore dell'appalto € 425.386,90 oltre oneri e Iva, di cui:

- progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione € 375.386,90 oltre oneri ed Iva
- indagini e rilievi strutturali € 50.000,00 oltre Iva

CUP: B68C18000210001 – CIG: 915407018A



Sommario

DISCIPLINARE DI GARA	1
PREMESSE	4
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
1.1 Documenti di gara	4
1.2 Chiarimenti	5
1.3 Comunicazioni	5
2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	6
3. DURATA DELL'APPALTO	8
3.1 Sopralluogo facoltativo	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
4.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata	9
4.2 Soggetti ammessi in forma singola e associata di cui all'art. 45	10
4.3 Soggetti ammessi in forma singola e associata di cui all'art. 46	10
5. REQUISITI GENERALI	11
6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. A) del codice	12
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria – ex art. 83 comma 1 lett. B) del codice	13
6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del codice.	13
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	17
6.5 Indicazioni per i consorzi stabili	19
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO	19
9. GARANZIA PROVVISORIA	20
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24



13.1 Garanzia provvisoria e documentazione a corredo della stessa	24
13.2 Domanda di partecipazione	24
13.3 Documento di Gara Unico Europeo	25
13.4 Dichiarazioni integrative	25
13.5 Documentazione attestante il versamento del contributo ANAC	29
13.6 Patto di integrità	29
13.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:	29
14. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA	31
15. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	33
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	33
18. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	38
19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	39
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	39
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	40
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42
24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	42
24.1 Protocollo di legalità	42
24.2 Tracciabilità dei flussi finanziari	46
24.3 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	46
24.4 Patto di integrità	47



PREMESSE

Con delibera di Giunta comunale n.585 del 30 dicembre 2021, il Comune di Napoli ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art.23 c.5 del D.Lgs 50/2016, denominato Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio – ARCHEOLAB “Stella Polare”, finanziato con risorse a valere sul Piano di Azione e Coesione - Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale - Delibera CIPE n. 113/2012. Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, dichiarando la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 8 (Codice dei contratti pubblici, in seguito *Codice*), nonché in conformità con le Linee Guida n.1 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”.

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli [codice NUTS ITF33]

CUP: B68C18000210001 – CIG.....

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'ing. Nicola Masella.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art.23 c.5 del D.Lgs 50/2016, denominato Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio – ARCHEOLAB “Stella Polare”, approvato con delibera di Giunta comunale n.585 del 30 dicembre 2021;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico prestazionale;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.napoli.it e sulla pagina <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> .

L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle gare “Appalti&Contratti”, accessibile all’indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.



A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

Al suddetto indirizzo sono disponibili istruzioni e manuali di guida.

1.2 Chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre **otto giorni** antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate sulla piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini e rilievi preliminari inerenti l'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della "Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio – ARCHEOLAB Stella Polare".

In particolare, i summenzionati servizi, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica allegati al presente Disciplinare, comprendono le seguenti attività:

1. **campagna di indagini, rilievi e prove** necessarie per la redazione del progetto esecutivo (per la parte strutturale il livello di conoscenza richiesto è LC3) e per l'ottenimento degli atti di assenso comunque denominati, da parte degli Enti preposti, che si rendono necessari ai fini della verifica e successiva validazione del progetto da porre a base di gara;
2. **redazione del Progetto Esecutivo**, in conformità alle indicazioni del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la documentazione prevista all'art. 17 del D.M. 154/2017 secondo le modalità di cui agli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Si precisa che, in ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali, ed al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso (progetto definitivo) ai sensi dell'art.23, comma 4 del D.Lgs 50/2016;
3. **Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** e relativi compiti di cui al D.lgs. 81/2008 ed al D.lgs.50/2016;
4. **Direzione dei Lavori** e relative prestazioni previste dal comma 3 dell'art.101 del D.Lgs 50/2016 e *ss.mm.ii.*

L'incarico di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva è un incarico di progettazione integrale e, pertanto, comprende ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo iter approvativo ai fini dell'affidamento dei lavori nonché comprensivo della redazione di ogni elaborato necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e quindi cantierabile compresi quindi tutti i necessari nulla osta degli enti preposti competenti (Es. Vigili del Fuoco, Genio Civile, Soprintendenza, Comune di Napoli, ecc.), la redazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica e della SCIA finale antincendio.

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 425.386,90, di cui € 424.386, 90 posto a base di gara ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali ed IVA. Esso è comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio ed è sinteticamente definito nella tabella seguente:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Fasi prestazionali	Categorie d'opera	ID opera	Importo singole categorie	Grado di complessità	Corrispettivo a base di gara
Progettazione definitiva /esecutiva	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	E.20	€3.427.968,00	0,95	146 197,71 €
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	E.20	€3.427.968,00	0,95	76 236,29 €
Esecuzione lavori: Direzione lavori	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	E.20	€3.427.968,00	0,95	108 722,07 €
Totale					331 156,07 €

Fasi prestazionali	Categorie d'opera	ID opera	Importo singole categorie	Grado di complessità	Corrispettivo a base di gara
Progettazione definitiva /esecutiva	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Piazze e spazi pubblici all'aperto	E.18	€569.925,00	0,95	17 033,40 €
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Piazze e spazi pubblici all'aperto	E.18	€569.925,00	0,95	5 323,35 €
Esecuzione lavori: Direzione lavori	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Piazze e spazi pubblici all'aperto	E.18	€569.925,00	0,95	21 874,08 €
Totale					44 230,83 €

Inoltre, sono previste, quali attività di supporto alla progettazione, indagini ambientali, indagini e rilievi strutturali, così come previsto dal capitolo III par. 5 punto 5.1 delle linee guida Anac n.1 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019:

INDAGINI, PROVE E RILIEVI

€ 50.000,00

Di cui per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso

€ 1.000,00

La prestazione principale è quella inerente all'Id Opera E.20.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, in caso di raggruppamento di tipo verticale, la prestazione principale dovrà essere svolta nella misura del 100% dal soggetto indicato come mandatario capogruppo. Sono ammessi i raggruppamenti di tipo misto.

L'importo a base di gara di **€ 424.386,90, oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali ed IVA**, è stato determinato per i servizi di ingegneria in base a quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 (vedi Allegato corrispettivi) e per le indagini e i rilievi strutturali su una stima in analogia a servizi simili realizzati nell'ambito del Grande Progetto centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO. A tal fine, si allega il documento contenente la determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016. L'appalto è finanziato con risorse a valere sul Piano di Azione e Coesione - Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale - Delibera CIPE n. 113/2012.

3. DURATA DELL'APPALTO

Il termine complessivo per lo svolgimento delle attività di progettazione poste a base di gara è pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio delle attività, di cui 30 (trenta) giorni per le attività di rilievo ed indagini strutturali e la restante parte per la progettazione esecutiva.

I complessivi 120 giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinano diversamente l'effettuazione della prestazione.

Fatto salvo la durata complessiva delle attività di progettazione, come sopra indicata, l'operatore economico dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il Piano di lavoro ed il Cronoprogramma entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, basato sui tempi di redazione della progettazione contenuti nell'offerta tecnica, completo delle date di approntamento degli elaborati intermedi e finali.

Le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza avranno invece durata conforme alla tempistica di esecuzione dei lavori, al netto di eventuali proroghe disposte dal RUP.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica che per ogni giorno di ritardo, riferito ad ogni fase, rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all'1% (uno per mille) del

corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte all'art. 17-Penali del Capitolato prestazionale. Si precisa che qualora dalla verifica del servizio da parte del RUP si evidenzino carenze sostanziali, sia in termini di quantità degli elaborati richiesti, sia in termini di qualità e livello di definizione dei medesimi in relazione alle specifiche fasi di esecuzione della prestazione (progettazione, DL, CSE) le stesse non presuppongono la concessione di ulteriori tempistiche rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In relazione a quanto predetto verranno conseguentemente applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.

3.1 Sopralluogo facoltativo

E' possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso il complesso oggetto del servizio, a tutti i concorrenti che ne faranno richiesta, in accordo ai giorni e agli orari che verranno pubblicati sulla Piattaforma digitale. Per partecipare ai sopralluoghi sarà necessario prenotarsi all'indirizzo pec: **valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it** con almeno 48 ore di anticipo, indicando i seguenti dati:

- giorno e ora di preferenza;
- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Detto sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

Resta inteso che il concorrente dovrà attendere l'email di conferma in cui sarà indicato con precisione l'orario del sopralluogo, che sarà stabilito dall'Ufficio in funzione delle prenotazioni ricevute per quella data. Il sopralluogo avrà una durata massima di 45 minuti. Trattandosi di un'area attualmente cantierizzata, i partecipanti dovranno presentarsi muniti di abbigliamento antinfortunistico previsto per i cantieri edili (calzature, elmetto, gilet ad alta visibilità, etc.) e dovranno sottoscrivere un'attestazione con cui prenderanno visione dei rischi legati all'attraversamento delle aree e solleveranno il Comune di Napoli da eventuali infortuni.

Resta inteso che trattasi di un sopralluogo non obbligatorio, per il quale non sarà rilasciata alcuna attestazione di avvenuta partecipazione e che non dà luogo a punteggi di sorta ai fini della procedura di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



4.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forme idonee a garantire il rispetto del numero minimo dei componenti del gruppo di lavoro di cui ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, secondo le disposizioni dell'**art. 45 e/o 46 del Codice**, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

4.2 Soggetti ammessi in forma singola e associata di cui all'art. 45

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

A pena di esclusione, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Resta salvo quanto disposto dall'art. 48 comma 7-bis.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

4.3 Soggetti ammessi in forma singola e associata di cui all'art. 46

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Codice, sono ammessi a partecipare:



- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi;
- b) le società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

A pena di esclusione, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'ex art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013.

6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. A) del codice

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;
- Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
- In relazione alle prestazioni relative alle indagini, ai rilievi ed alle prove anche di natura strutturale, l'operatore che esegue la relativa prestazione, ovvero il subappaltatore in caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti dovrà essere in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha



sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con le predette attività. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

In relazione alla prestazione d'appalto relativa all'espletamento delle prove di laboratorio, inoltre, l'operatore che esegue la relativa prestazione, ovvero il subappaltatore in caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti dovrà essere in possesso dei sotto indicati requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente alla prestazione da eseguire oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- b) autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 1 e 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e iscrizione nei seguenti settori dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del D.M. 17.01.2018:
 - decreto relativo all'abilitazione alle attività previste dalla circolare 7617 C.S.LL.PP. per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
 - decreto relativo all'abilitazione alle attività previste dalla circolare 7618 C.S.LL.PP. per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce, per quanto ancora in vigore.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria – ex art. 83 comma 1 lett. B) del codice

I concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'allegato XVII, e precisamente:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei **migliori tre esercizi** dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a **1 volta** quello posto a base di gara.

Importo a base di gara	Requisito richiesto
€ 424.386,90	€ 424.386,90

A riguardo si precisa che l'Amministrazione ritiene il livello di fatturato richiesto necessario per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del codice.

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, **pena l'esclusione dalla gara**:

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, non inferiore a **1,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e, pertanto, almeno pari a:

Categorie d'opera	ID opera	Importo singole categorie	Importo minimo richiesto
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	E.20	€ 3.427.968,00	€ 5.141.952,00
Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Piazze e spazi pubblici all'aperto	E.18	€ 569.925,00	€ 854.887,50
Totale		€ 3.997.893,00	€ 5.996.839,50

- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due servizi** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a **0,50 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell'affidamento:

Categorie d'opera	ID opera	Importo singole categorie	Importo minimo richiesto
-------------------	----------	---------------------------	--------------------------

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	E.20	€ 3.427.968,00	€ 1.713.984,00
Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Piazze e spazi pubblici all'aperto	E.18	€ 569.925,00	€ 284.962,50

Nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Con riferimento ai suddetti punti, verranno valutati esclusivamente i servizi di ingegneria ed architettura iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la pubblicazione della gara sulla GUUE ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa inoltre che:

un lavoro non può essere computato più di una volta. Se in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo candidato, l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è

- l'importo riconosciuto in sede di collaudo, se il lavoro è stato collaudato, o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;

qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso

unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

Le unità minime stimate per lo svolgimento dell'intero incarico di progettazione esecutiva sono pari, a pena di esclusione, ad almeno n. 5 unità, oltre il giovane professionista ed oltre eventuali professionisti, quali, a titolo di esempio il restauratore (come definita dal D.M. 26 maggio 2009, n. 86) o l' archeologo (in possesso dei requisiti di cui al DM 244/2019).

Ruolo	Requisiti	N. minimo
Coordinatore del gruppo di progettazione, responsabile della progettazione nonché incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche (incluse le attività di indagine, i rilievi e le prove)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura Abilitazione all'esercizio della professione Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1 (può coincidere con una delle altre figure previste)
Responsabile progettazione architettonica	Laurea magistrale o quinquennale in architettura Abilitazione all'esercizio della professione Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1 (può coincidere con una delle altre figure previste)
Responsabile della progettazione strutture	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura Abilitazione all'esercizio della professione Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1 (può coincidere con una delle altre figure previste)
Responsabile della progettazione Impianti	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura Abilitazione all'esercizio della professione Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1 (può coincidere con una delle altre figure previste)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Possesso dei requisiti di cui al comma 1 art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	1 (può coincidere con una delle altre figure previste)
Geologo	Laurea magistrale o quinquennale in scienze Geologiche Abilitazione all'esercizio della professione Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1
Direttore dei lavori	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura Abilitazione all'esercizio della professione Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1 (può coincidere con il Responsabile della progettazione strutture e/o impianti)

Detti soggetti devono assumere il ruolo di componente del RTI concorrente, ovvero essere in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa) con l'operatore economico che partecipa alla presente procedura. A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

Ai sensi del DM 263/2016, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), è previsto l'obbligo per i raggruppamenti temporanei includere la presenza di almeno **un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione**.

Il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione non può ricoprire uno dei ruoli su indicati. Tra le figure appartenenti al gruppo di progettazione dovrà essere indicata la persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (coordinatore del gruppo di progettazione).

Con riferimento alla figura professionale del "**Responsabile progettazione architettonica**" come indicato al paragrafo 2.2.2.4. delle Linee Guida n.1 dell'ANAC (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016) di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A, qualora la progettazione riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Considerato che l'impianto originario del complesso è stato realizzato negli anni '30 del secolo scorso, tale requisito è applicabile all'appalto in parola. Inoltre riguardo la partecipazione alla procedura di gara di docenti e ricercatori universitari, anche in qualità di consulenti, e alla relativa incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto nella legge n. 240/2010 (c.d. legge Gelmini).

Comprova requisiti

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla



verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

N.B.: Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, la mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

In caso di raggruppamento di tipo misto, si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principali e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al **punto 1 del paragrafo 6.1** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia (soggetti di cui all'art. 46 del Codice).

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.



Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti prescritti per le prestazioni dei rilievi, indagini e prove di laboratorio devono essere in capo al/i soggetto/i che esegue/ono le relative prestazioni; in caso di ricorso al subappalto, i predetti requisiti dovranno essere posseduti dal subappaltatore e comprovati in sede di autorizzazione al subappalto.

Il requisito di cui al **par. 6.2**, relativo al fatturato globale, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria capogruppo.

I requisiti di cui al **punto 1 del par. 6.3** devono essere posseduti nel complesso dal raggruppamento, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria.

I requisiti di cui al **punto 2 del par. 6.3, inerenti ai servizi di punta**, ferma la non frazionabilità degli stessi, possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che la capogruppo mandataria dovrà possedere almeno uno dei due servizi di punta riferita all'Id Opera E.20.

Il requisito del gruppo di lavoro, di cui **al punto 3 del par. 6.3**, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la figura del **coordinatore del gruppo di progettazione, nonché incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche e che potrebbe coincidere con altra figura prevista nell'elenco suindicato, deve essere fornita dalla capogruppo mandataria.** Resta inteso che la composizione del gruppo di lavoro deve essere coerente con la tipologia di raggruppamento che concorre e con la ripartizione delle prestazioni all'interno dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in caso di raggruppamento.

6.5 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 1 del paragrafo 6.1** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti, **NON È AMMESSO**.

8. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, fatta salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Qualora invece l'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all'Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività:

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
- sondaggi;
- rilievi;
- misurazioni e picchettazioni;
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica;
- redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita all'art. 93 del Codice, calcolata in conformità al cap.

Il punto 4 (cauzione provvisoria e coperture assicurative) della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 Linee Guida n. 1 recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, e, pertanto, **pari al 2% di € 235.038,33** (di cui €185.038,33 per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ed € 50.000,00 per indagini prove e rilievi). L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto in virtù di quanto previsto dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia provvisoria dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti da citato art. 93 del Codice.

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49 comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

13 <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

14 <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>



15 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

16 <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa **dovrà**:

- A) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- B) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- C) essere conforme agli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 93 e 103 del Codice, adottati con Decreto 18 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti [pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 aprile 2018 e in vigore dal 25 aprile 2018];
- D) avere validità per **almeno 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- E) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- F) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- G) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- H) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante



apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.:marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **35,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 - Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=68cd7eeb0a7780425cc720e7b6c9d1c3

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo



<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio

Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di **50 MB**; la dimensione totale per Busta non dovrà superare **1 GB**.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve presentare la BUSTA A – La Documentazione Amministrativa.

Essa deve contenere la seguente documentazione:

13.1 Garanzia provvisoria e documentazione a corredo della stessa

La garanzia dovrà essere prodotta, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo. La stessa dovrà essere inserita nel campo predisposto relativamente a ciascun lotto per il quale si concorre.

I mezzi di prova di cui all'art. 93 comma 7 del Codice potranno essere inseriti nel medesimo campo ovvero in "Eventuale documentazione integrativa".

13.2 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE)

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI / CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI / GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

13.3 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE (Allegato C) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in "Documentazione Amministrativa" sulla piattaforma telematica.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata o fusasi.

Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell'apposito campo, compilato e firmato digitalmente.

13.4 Dichiarazioni integrative

Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio Autocertificazione - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

1. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di



subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;

2. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
9. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001. *N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione;*

10. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. (Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo);
11. di accettare, senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, il documento preliminare all'avvio della progettazione posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati, fermo restando che, essendo esso superato dal punto di vista sia economico che normativo, è da considerarsi unicamente come documentazione progettuale di riferimento, sulla base della quale elaborare la progettazione definitiva ed esecutiva;
12. che in qualità di partecipante alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo, è presente quale progettista almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, **precisandone il nominativo** _____;
13. di avere conoscenza dei luoghi oggetto della progettazione;
14. di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a produrre la polizza di responsabilità civile professionale;
15. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
16. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali, che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
18. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

19. dichiara di accettare senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, il Documento Preliminare alla Progettazione posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati, dichiara altresì di non eccepire riserva alcuna sulla scelta operata dalla stazione appaltante di omettere il promo livello di progettazione.

20. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il



pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui **al punto 3 del paragrafo 6.1** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **al punto 4 del paragrafo 6.1** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **5 del paragrafo 6.1** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

dichiara, con riferimento al professionista di cui ai **punti 6 e 7 del paragrafo 6.1**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".

13.5 Documentazione attestante il versamento del contributo ANAC

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito campo obbligatorio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, copia digitale della ricevuta di pagamento, rilasciata dal "Servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) di ANAC" (evoluzione del Servizio Riscossione Contributi), oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

13.6 Patto di integrità

Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

13.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto Documentazione amministrativa.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

14. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

A) Schede descrittive A1-A2-A3: saranno proposti i servizi ritenuti affini ai servizi della gara e considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni similari e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo. Ciascuna scheda descrittiva dovrà essere riferita ad un (uno) incarico di servizio svolto, ultimato, affine a quello oggetto della gara e ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste privilegiando: interventi di rifunzionalizzazione di

edifici storici vincolati e non vincolati; interventi di miglioramento sismico; diagnosi e progettazione di interventi di efficientamento energetico di edifici storici vincolati e non vincolati, allestimento di spazi espositivi, di depositi di materiale archeologico e/o di opere d'arte. Più in dettaglio:

- le schede A1 e A2 presenteranno, rispettivamente, un servizio relativo alla progettazione esecutiva di interventi analoghi a quelli oggetto di affidamento;
- la scheda A3 presenterà un servizio relativo alla Direzione dei lavori e/o al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito di interventi analoghi a quelli oggetto di affidamento.

Ogni singola scheda descrittiva non deve superare 2 facciate (una facciata equivale ad una pagina) dattiloscritte formato A4 verticale, avere la scrittura in carattere Arial 12, interlinea singola (1), e dovrà essere accompagnata da un massimo di due facciate (una facciata equivale ad una pagina) in formato A3, contenenti almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene con ulteriori altri elementi (grafici, disegni, foto, etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto. **N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre le facciate richieste non sarà valutata dalla Commissione di gara.**

Il concorrente dovrà, per ogni scheda, cercare di rappresentare al meglio i servizi proposti valorizzando quanto richiesto nella tabella dei sub-criteri di cui all'art.17.

B) Una relazione denominata “RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA” che, sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni **con allegati curricula**. La relazione tecnica illustrativa dovrà essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per sub criteri, secondo quanto riportato in tabella a seguire. Al riguardo, l'operatore economico affidatario dovrà restituire un quadro conoscitivo dell'oggetto dell'intervento esaustivo ed adeguato alla compiuta definizione del livello di progettazione da affidare. Pur non prescindendo dalle specifiche prerogative tecniche richieste nel livello di progettazione oggetto di affidamento, sarà oggetto di valutazione il criterio e la metodologia esecutiva e la qualità ed intelligibilità della restituzione. La relazione dovrà consistere in max 12 facciate in formato A4 (esclusi i curricula), carattere Arial 12 pt, interlinea singola (1), corredata da un numero massimo di 4 tavole in formato A3 e riguardante i seguenti argomenti:

I. Impostazione e approccio progettuale, adozione di soluzioni progettuali e tecnologie e/o materiali concernenti le attività di recupero e gli aspetti funzionali, di sostenibilità ed efficienza energetica, di allestimento degli spazi, nel rispetto dei criteri ambientali minimi con particolare attenzione al contenimento dei costi di trasformazione, conduzione e manutenzione. Competenza in materia di Criteri Ambientali Minimi: possesso, con riferimento ai progettisti ed ai relativi curricula allegati, della Struttura Operativa Minima con allegata Certificazione rilasciata in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, applicazione di uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (Leed,



Well, Breeam, Etc).

II. Piano dei rilievi, delle indagini e delle prove (si rimanda all'art.2 del *Capitolato Tecnico Prestazionale*) con relativa illustrazione delle attrezzature, delle scelte progettuali e della tempistica di attuazione.

III. Modalità di espletamento dell'incarico di direzione dei lavori, adozione di soluzioni che consentano un efficace espletamento delle mansioni, con particolare riguardo al controllo e rendicontazione dei lavori nonché ai rapporti con il Committente (R.U.P. e ufficio di supporto al RUP).

IV. Modalità organizzative del cantiere in termini di gestione della sicurezza e delle diverse fasi di attuazione, con particolare riferimento alle esigenze logistiche, di deposito temporaneo, stoccaggio definitivo e tutela dei reperti.

V. Organizzazione del gruppo di lavoro, con particolare riguardo alla presenza di professionisti esperti, con le rispettive qualifiche professionali e le specifiche competenze specialistiche previste ai fini del conseguimento dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

Dal punto di vista editoriale gli elaborati di cui ai punti che precedono dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 12);
- dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri;
- la Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto eccedente il numero di cartelle indicate. La relazione tecnica di offerta dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio Offerta Tecnica.

SI PRECISA CHE TUTTE LE PROPOSTE COSTITUENTI L'OFFERTA TECNICA FORMULATE DAL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO COSTITUIRANNO ELEMENTO CONTRATTUALE IN AGGIUNTA ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE DI APPALTO.

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RT/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Il punteggio massimo attribuibile di **10 punti** sarà assegnato al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso. L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta.

La stessa deve essere inserita nel campo obbligatorio *Offerta economica*.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo *Assolvimento imposta di bollo*.

Il concorrente può inserire le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti.

17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella e di seguito descritti. L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, la valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

CRITERIO		PESO O PUNTEGGI O (w1)
A) PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA: MAX 25 PUNTI		
A1	Servizio espletato in materia di progettazione esecutiva architettonica, strutturale, impiantistica ed energetica di interventi analoghi a quelli oggetto di affidamento	10 (PA1)
A2	Servizio espletato in materia di progettazione esecutiva architettonica, strutturale, impiantistica ed energetica di interventi analoghi a quelli oggetto di affidamento	10 (PA2)

A3	Servizio relativo alla Direzione dei lavori e/o al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito di interventi analoghi a quelli oggetto di affidamento.	5 (PA3)
B) METODOLOGIA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO: MAX 65 PUNTI		
B.1	Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti le attività di recupero, di miglioramento sismico, gli aspetti funzionali, architettonici ed impiantistici, l'allestimento della parte espositiva, gli aspetti tecnici di sostenibilità ed efficienza energetica, il rispetto dei criteri ambientali minimi, il contenimento dei costi di trasformazione, conduzione e manutenzione	30 (PB1)
B.2	Modalità di espletamento della direzione dei lavori, adozione di soluzioni che consentano un efficace espletamento delle mansioni, con particolare riguardo ai rapporti con il Committente ed al controllo e rendicontazione dei lavori	12 (PB2)
B.3	Modalità organizzative del cantiere in termini di gestione della sicurezza e delle diverse fasi di attuazione, con particolare riferimento alle esigenze logistiche per il deposito temporaneo, lo stoccaggio definitivo e la tutela dei reperti	12 (PB3)
B.4	Modalità di espletamento delle attività di rilievo, delle indagini e delle prove anche di natura strutturale	6 (PB4)
B.5	Organizzazione del gruppo di lavoro	5 (PB5)
C) OFFERTA ECONOMICA: MAX 10 PUNTI		
C.1	Ribasso percentuale unico	10 (PC1)
TOTALE		100

Professionalità ed adeguatezza dell'offerta. La professionalità ed adeguatezza dell'offerta sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, per un massimo di 1 servizio per ogni scheda redatta secondo le indicazioni di cui all'art.14 del presente Disciplinare (schede A1, A2, A3, A4). Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, nella dimostrazione della buona riuscita progettuale e nel complesso dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tipologico, tecnologico, funzionale e di messa in atto di interventi complessivi di efficientamento energetico, sono maggiormente aderenti agli obiettivi che persegue la stazione appaltante. La descrizione degli incarichi svolti deve essere completa, adeguata e contestualizzata evitando il più possibile parti descrittive riportanti normative e prassi da manuale generiche. Saranno inoltre oggetto di

valutazione le proposte formulate ed attuate dal concorrente per superare eventuali criticità riscontrate in fase di espletamento dell'incarico cui la scheda si riferisce.

Al riguardo si terrà più conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare in tema di rifunzionalizzazione di edifici storici vincolati e non vincolati; interventi di miglioramento sismico; diagnosi e progettazione di interventi di efficientamento energetico di edifici storici vincolati e non vincolati con utilizzo di tecniche CAM, allestimento di locali destinati a deposito di beni archeologici e opere d'arte.

Tali soluzioni e metodologie saranno valutate rispettivamente a:

- servizi relativi alla progettazione esecutiva nell'ambito di interventi analoghi a quelli oggetto di affidamento (un servizio per la scheda A1 ed un servizio per la scheda A2);
- un servizio relativo alla Direzione dei lavori e/o al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito di interventi analoghi a quelli oggetto di affidamento (scheda A3).

Si valuterà premialmente il livello di specifica professionalità, affidabilità e rispondenza agli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante con particolare riguardo a: inserimento di soluzioni progettuali dinamiche e riadattabili con minimi costi riguardo soprattutto gli spazi interni di edifici vincolati e non vincolati, con destinazione d'uso analoga a quella di cui alla presente procedura di gara; utilizzo di metodologie e tecnologie CAM; soluzioni finalizzate alla minimizzazione dei costi energetici, di manutenzione e di gestione.

La descrizione delle modalità di svolgimento dell'incarico proposto deve essere completa, adeguata e contestualizzata evitando il più possibile parti descrittive riportanti normative e prassi da manuale generiche.

Metodologia di svolgimento dell'incarico. Saranno valutate le caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla relazione tecnica illustrativa ed inerenti le proposte formulate dal concorrente con riferimento alle specifiche indicazioni di cui all'art. 14 del presente Disciplinare di gara.

Nell'ambito della citata relazione il concorrente dovrà fornire gli elementi utili per valutare le procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare si valuterà il valore tecnico delle soluzioni proposte prestando maggiore considerazione a:

- Attività preliminari che consentano di interpretare il quadro esigenziale completo della committenza, di acquisire le conoscenze necessarie, mediante il supporto che la Stazione Appaltante gli fornirà e di procedere alla fase progettuale con maggiore oculatezza;
- Le azioni e le soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle caratteristiche specifiche dei luoghi in cui occorrerà operare, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti sul sito e fruibile alla pubblica utenza;
- Il rispetto dei principi a cui si ispirano i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto



Ministeriale del 24 dicembre 2015 e ss.mm.ii. (migliore sostenibilità ambientale);

- L'integrazione degli interventi di valorizzazione in progetto con le opere esistenti, la riduzione/ottimizzazione dei costi di manutenzione.

Pertanto, la relazione dovrà illustrare sia le metodologie di intervento che si prevede di adottare per gli aspetti relativi agli interventi di riqualificazione del sito, che le metodologie di intervento previste per la fruizione del sito.

Per dimostrare la conformità al presente criterio, l'operatore economico, nella relazione metodologica, dovrà evidenziare il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla situazione di base minima, il rispetto delle specifiche norme, ed i risultati conseguibili. In particolare:

Sub criterio B.1 - Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti le attività di recupero, di miglioramento sismico, gli aspetti funzionali, architettonici ed impiantistici, l'allestimento della parte espositiva, gli aspetti tecnici di sostenibilità ed efficienza energetica, il rispetto dei criteri ambientali minimi, il contenimento dei costi di trasformazione, conduzione e manutenzione

Saranno valutate positivamente le proposte, con cui si individuano soluzioni che consentono di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alle attività di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, energetica ed alla complessiva sostenibilità dell'intervento.

A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Si valuterà inoltre il valore delle soluzioni tecniche e tecnologiche che conducano alla ottimizzazione del progetto attraverso:

- il miglioramento della fase conoscitiva in cui sarà necessario operare;
- il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) come requisito trasversale, non solo per i contenuti della progettazione in ambienti protetti da vincoli, ma anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere e al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, al monitoraggio dei consumi energetici ed ai costi di manutenzione;
- l'utilizzo di procedimenti e tecnologie innovative ancorché di comprovata efficacia ed efficienza, sia con riferimento alla gestione che alla manutenzione dell'opera.

Sub criterio B.2 - Modalità di espletamento dell'incarico di direzione dei lavori, adozione di soluzioni che consentano un efficace espletamento delle mansioni, con particolare riguardo ai rapporti con il Committente e al controllo e rendicontazione dei lavori.

La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni e gli apprestamenti che garantiscono un efficace espletamento delle mansioni di direzione dei lavori, con particolare riguardo alle modalità di controllo al fine di consentire un più agevole rapporto con il Committente. Nella proposta, il Concorrente dovrà indicare le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere e le modalità di interazione/integrazione con la committenza. Sarà inoltre valutato positivamente ogni eventuale soluzione che consenta di produrre effetti sul controllo dell'esecuzione dei lavori.



Sub criterio B.3- Modalità organizzative del cantiere in termini di gestione della sicurezza e delle diverse fasi di attuazione, con particolare riferimento alle esigenze logistiche, di deposito temporaneo, stoccaggio definitivo e tutela dei reperti

Saranno valutate positivamente le proposte, con cui si individuano soluzioni che consentono di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alle modalità ed i criteri che si intendono adottare per la movimentazione dei reperti dalla sede iniziale e nell'ambito del cantiere, la realizzazione dei depositi temporanei e dei sistemi di stoccaggio definitivo degli stessi reperti, nonché di aree espositive e laboratori di restauro con specifico riferimento agli aspetti di coordinamento della sicurezza, di organizzazione del cantiere al fine di assicurare la tutela dei beni e l'uso razionale degli spazi occupati.

Nella proposta, il Concorrente dovrà prevedere lo sviluppo del cantiere secondo la modalità di gestione per fasi successive (accantieramento, percorsi interni, aree di deposito, utilities, sistemi di estrazione, movimentazione e accumulo temporaneo dei materiali, etc.).

Sarà, inoltre, valutato positivamente ogni eventuale soluzione che consenta di produrre effetti sul controllo dell'esecuzione dei lavori.

Sub criterio B.4 - Modalità di espletamento delle attività di rilievo, delle indagini e delle prove anche di natura strutturale.

Saranno valutate positivamente le proposte, con cui si individuano soluzioni che consentono di ottimizzare la fase di indagine e, conseguentemente, le successive attività di progettazione nonché le proposte che individuano con particolare dettaglio e argomentazione tecnica il piano/programma delle attività.

Sub criterio B.5 - Organizzazione del gruppo di lavoro, con particolare riguardo alla presenza di professionisti esperti, con le rispettive qualifiche professionali e le specifiche competenze specialistiche previste ai fini del conseguimento dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

Saranno valutate positivamente le proposte, con cui si individuano soluzioni che consentono di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alla composizione del gruppo di lavoro. A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

In particolare, si valuterà la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso l'organigramma del gruppo di lavoro dedicato all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio. Sarà altresì valutata positivamente la presenza di ulteriori figure professionali, quali ad esempio di soggetti specializzati in materia di allestimento di spazi espositivi, restauratori (come definiti dal D.M. 26 maggio 2009, n. 86) o archeologi (in possesso dei requisiti di cui al DM 244/2019).

18. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà – conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 – il metodo "**Aggregativo Compensatore**":

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = punteggio totale attribuito all'offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito i;

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i

Σ_n = sommatoria

Si precisa che per determinare i coefficienti V(a)_i occorre distinguere tra:

A) coefficienti **V(a)_i** di **natura qualitativa** (offerte tecniche - criteri da a.1 a b.5) e

B) coefficienti **V(a)_i** di **natura quantitativa** (offerta economica - requisito c.1)

A) Per quanto riguarda i coefficienti **V(a)_i** di **natura qualitativa (offerte tecniche)**, tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce il seguente punteggio:

a. il coefficiente 0 corrisponde a non valutabile;

b. il coefficiente 0,20 corrisponde a inadeguato;

c. il coefficiente 0,40 corrisponde a accettabile;

d. il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente;

e. il coefficiente 0,80 corrisponde a buono

f. il coefficiente 1 corrisponde a ottimo.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Il valore così ottenuto (V_{ai}) viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio e subcriterio.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale (in caso di terza cifra decimale uguale o maggiore di 5 l'arrotondamento sarà effettuato in eccesso; in caso di terza cifra decimale minore di 5 l'arrotondamento sarà effettuato in difetto).

Soglia di sbarramento: non saranno ammesse all'apertura dell'offerta economica quelle offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a 40/90 per l'offerta tecnica.



19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda i **coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerta economica)**, sarà applicata la seguente formula, seguendo il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella pari all'importo sottoposto a ribasso d'asta) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre il massimo ribasso):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al requisito i, variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Il valore così ottenuto (V_{ai}) viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede del Servizio Gare - Forniture e Servizi, sito in Napoli, a via San Liborio 4, II piano, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'*operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara* (ovvero selezionare "*Dettagli*" della gara e "*Assisti alla seduta di gara*").

In particolare, conformemente al "*Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara*" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del RUP*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo: - alla validazione della documentazione idonea; - all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili; - al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 19.



In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta migliore risultata congrua.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.



Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 10 lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Esse ammontano ad € **9.000,00**, presuntivamente e salvo conguaglio.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

24.1 Protocollo di legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “*Protocollo di Legalità*” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “*Protocollo di legalità*”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa,



ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi



del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

- si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente

alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

24.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

24.3 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n.

217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "*Amministrazione trasparente*", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.

24.4 Patto di integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/12/2019 e s.m.i “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.